



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA

nella persona del dott. Ilario Giuseppe Longo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1572/16 R.G.A.C., avente ad oggetto: “*risarcimento danni*”, vertente

TRA

(Cod. Fisc.), elettivamente domiciliato in , Via , presso lo studio dell’avv. , che lo rappresenta e difende per procura a margine dell’atto di citazione ().

ATTORE

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, in persona del *l.r.p.t.*, rappresentata e difesa dall’avv. del servizio legale dell’Ente, giusta procura conferita in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata alla Via presso la sede del servizio legale.
()

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All’udienza del 22/03/2017 le costituite parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia deducendo che, in data 10 giugno 2015, alle ore 10:30 circa, alla guida della propria autovettura Fiat Stilo, targata , nel mentre si trovava percorrere la bretella che collega la ex 522 con la Fraz. Bivona, finiva in una grossa buca posta sulla propria carreggiata, non visibile per la sua posizione in curva e per la presenza di un canneto che ripiegava sulla stessa. L’attore affermava che, a seguito dell’impatto, con la propria suddetta autovettura andava a finire con il guard-rail riportando, altresì, danni a tutta la fiancata destra.

Parte attrice, dappoi, deduceva che sul posto erano intervenuti i Vigili Urbani di Vibo Valentia che avevano relazionato in merito, e che i danni riportati dal proprio autoveicolo ammontavano a € 4.800,00, come da documentazione in atti.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia contestando la domanda sia in relazione all'*an* e sia in relazione al *quantum debeatur*.

La causa veniva istruita con produzione documentale, prova per testi e CTU modale e di quantificazione del danno, sicché, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Ed invero, a norma dell'*art. 2697 c.c.*, chiunque chieda l'attenzione della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi e requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, costituenti le condizioni positive della pretesa (*Cass. n. 5746/81*).

Così, chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di danni derivanti da illecito aquiliano deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria richiesta risarcitoria.

In particolare deve provare l'esistenza di una condotta dolosa o colposa di un evento dannoso e il nesso di causalità fra la prima e il secondo e, in primo luogo, deve offrire di questi fatti una ricostruzione verosimile ed inequivoca, sotto il profilo storico, quanto al verificarsi o meno di determinati eventi. Secondo tale principio, il giudice deve decidere il merito della causa a secondo dell'esito positivo o meno della prova dei fatti. E ci ha interesse e convenienza a fornire una prova diventa depositario, pertanto, in negativo, pure del rischio della carenza della prova. Se egli non riesce nell'intento di supportare probatoriamente la propria domanda, per un verso non si assicura il vantaggio commesso alla prova, per altro verso non può che soccombere dinanzi alla controparte, in linea con il brocardo per cui "*actore non probante reus absolvitur*". In definitiva, l'insufficienza ovvero l'inattendibilità della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.

Nel caso sottoposto all'esame di questo giudice la parte attrice ha soddisfatto le esigenze probatorie richieste dall'*art. 2697 c.c.*

Infatti, il teste _____, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, ha confermato la dinamica del sinistro per come esposta nell'atto di citazione, con una dichiarazione intrisa di particolari di luogo e di tempo e senza contraddizione alcuna.

Inoltre, sull'evento hanno relazionato gli agenti della Polizia Municipale di Vibo Valentia che così riportano: *“Giunti sul posto gli scriventi accertavano la presenza di una grossa buca all'interno della bretella ...la buca di notevoli dimensioni occupava gran parte della carreggiata, non era visibile a causa della sua posizione (in curva) ed a causa di un canneto che si piegava su parte della stessa [...]”*.

Superata la questione relativa alla veridicità del fatto e lo stato dei luoghi, è opportuno soffermarsi sulla competenza degli Enti in siffatta materia.

Invero, l'art. 14 del nuovo C.d.S., statuisce che: *“gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”*.

L'esistenza di una normativa di dettaglio che prescrive pregnanti obblighi manutentivi e custodiali in capo all'Ente proprietario – concretatisi nella manutenzione, nella pulizia nel controllo dell'efficienza e nell'importante opera di posizionamento della segnaletica – postula, in caso di sinistro derivante da insidia stradale, l'applicazione della fattispecie *ex art. 2043 c.c.*

Quanto appena detto appare tanto è più vero se si considera che gli utenti delle pubbliche vie, destinate per loro natura alla circolazione, a piedi o su mezzi di trasporto, si attendono che le stesse siano costantemente oggetto di manutenzione, in modo da evitare che siano fonti di danno alla persona o ai beni di loro proprietà.

Nella fattispecie la presenza di una buca sul manto stradale non segnalata o transenna, posta dietro una curva, concreta pacificamente la fattispecie della insidia/trabocchetto e la responsabilità dell'Ente preposto alla manutenzione della strada *ex art. 2043 c.c.*

Pertanto, ritiene il giudicante che la responsabilità del fatto deve addebitarsi alla condotta omissiva di quest'ultimo *ex art. 2043 c.c.*, avendo parte attrice onerato la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale dell'insidia e trabocchetto (*Cass. Civ., n. 19653/04*), nel mentre parte convenuta non si è adoperata a fornire la prova liberatoria consistente nel dimostrare che si è trattato d'insidia creatasi improvvisamente ovvero il comportamento imprudente dell'attore ovvero, ancora, che quest'ultimo fosse a conoscenza dei luoghi.

Pertanto, questo giudicante ritiene che la responsabilità dell'evento deve essere addebitata alla condotta omissiva dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia.

Il giudicante, al fine di stabilire la quantificazione dei danni, disponeva CTU e nominava all'uopo il geom _____, di comprovata esperienza in materia di infortunistica stradale.

Orbene, il consulente d'ufficio, nel confermare il nesso eziologico tra i danni all'autovettura dell'attore e la dinamica del sinistro, ha quantificato i danni nella misura di € 2.696,77 oltre € 180,00 per fermo tecnico.

Inoltre, il CTU ha sottoposto all'attenzione del giudicante l'antieconomicità della riparazione, trattandosi di autovettura (Fiat Stilo) di vecchia immatricolazione con un valore commerciale inferiore all'importo necessario per la sua riparazione.

Orbene, ritiene questo giudice di seguire l'orientamento secondo il quale il diritto al risarcimento del danno in forma specifica si giustifica per l'infungibilità del bene danneggiato.

Tale condiviso indirizzo trae fondamento da una accezione della nozione di patrimonio, inteso non solo come un insieme di beni, ma soprattutto di valori e utilità. Pertanto, da questo concetto, il bene danneggiato viene ritenuto produttivo di un reddito non direttamente proporzionale al suo valore di scambio. Conseguentemente, il danno inferto al bene, non può essere stimato come mero saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato, ma dev'essere valutato anche in considerazione della determinazione in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità sul patrimonio del danneggiato.

Ritiene, pertanto, questo giudice che nella determinazione del danno si deve preferire un criterio soggettivo che tenga conto del rapporto tra il bene medesimo e la sua utilizzazione economica da parte del proprietario (Cass. civ., sez. III, n. 9740/2002).

Applicando questi principi ai mezzi di circolazione si dovrà tenere conto non solo del valore economico degli stessi stimato con l'ausilio delle tabelle di mercato, ma anche del valore aggiunto che essi abbiano eventualmente acquisito in virtù della loro funzionalità. Perciò, non si può negare al danneggiato da un sinistro stradale il diritto a riavere il proprio veicolo perfettamente riparato e nuovamente funzionante, quando questo, per la sua particolare funzione e il suo ottimo stato di manutenzione, difficilmente possa essere sostituito da un altro veicolo parimenti usato e reperibile sul mercato.

Nella fattispecie, la diminuzione del valore della funzionalità dell'autovettura dell'attore costituisce, quindi, danno patrimoniale che certamente deve essere risarcito.

La spesa strettamente necessaria per il ripristino di tale funzione rappresenta la misura della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno prodotto. E tale risarcimento non può essere escluso neanche dal fatto che il veicolo possa non essere stato riparato,

perché il danno patrimoniale si è già verificato prima e il danneggiato ha diritto al risarcimento prima ancora di aver sostenuto la spesa, che può anche non esserci qualora egli preferisca non sostenerla e tenersi il danno.

Ed invero, il diritto al risarcimento nasce con l'inadempimento (art. 1223 c.c.) o con l'illecito (art. 2043 c.c., fattispecie in esame), senza che rilevi l'uso che il danneggiato faccia o possa fare della somma che gli è dovuta e certamente senza che tale diritto si estingua per effetto di un'eventuale rottamazione del veicolo, essendo irrilevante che la spesa per la riparazione non sia stata effettuata e mai più possa essere affrontata.

Infatti, il Supremo Collegio ha già affermato che il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, "indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati" (Cass. n. 7397/1987).

Nel caso di specie la domanda deve essere accolta nella misura di € 2.696,77 con esclusione del fermo tecnico in quanto non provato.

Le spese seguono l'ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, in persona del suo l.r.p.t., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento danni (*veicolo*), in favore di parte attrice, della somma di € 2.696,77, oltre interessi compensativi dall'evento all'effettivo soddisfo;
- 2) condanna la convenuta al pagamento dei compensi del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 1.205,00, oltre € 129,98 per esborsi, nonché spese generali al 15%, Cap e Iva come per legge, da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.*, in favore dell'avv.

Così deciso in Vibo Valentia, il 22 marzo 2017

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Ilario Giuseppe Longo

